

**OGGETTO: CONVENZIONE RELATIVA ALLA GESTIONE DEL CENTRO  
RECUPERO MATERIALI (C.R.) IN LOC. "PLAZAMARA" C.C. DI ALMAZZAGO  
DEL COMUNE DI COMMEZZADURA**

**Premesso che :**

- Presso la località Plazamara nel comune di Commezzadura è stata realizzata nei primi anni 2000 il Centro di Raccolta Materiali a servizio dei comuni di Commezzadura e di Dimaro, e successivamente alla creazione del nuovo comune di Dimaro-Folgarida, a servizio di quest'ultimo;
- La convenzione in essere, sottoscritta dai rispettivi Sindaci *pro tempore* in data 12/01/2017 giuste autorizzazioni dei rispettivi Consigli Comunali di Commezzadura e di Dimaro-Folgarida n. 38 di data 28/12/2016 e n. 36 di data 03/11/2016, è in scadenza con il prossimo 31 dicembre 2021;
- Permanendo l'interesse dei Comuni di Commezzadura e di Dimaro-Folgarida di fruire del servizio di raccolta materiali presso il C.R.M. di località Plazamara nel comune amministrativo di Commezzadura alle condizioni di seguito specificate;

**Tutto ciò premesso,**

L'anno duemila \_\_\_\_\_ addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_  
presso il Comune di Commezzadura;

**t r a**

Il Comune di Commezzadura, in persona del Sindaco pro tempore Signor IVAN TEVINI nato a Cles (TN) il 19/10/1974 domiciliato per la carica presso il Comune di Commezzadura ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_ dicembre 2021;

Il Comune di Dimaro Folgarida in persona del Sindaco pro tempore Signor ANDREA LAZZARONI nato a Brescia (BS) il 27/06/1974 domiciliato per la carica presso il Comune di Dimaro-Folgarida ed autorizzato alla sottoscrizione della presente convenzione giusta deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ di data \_\_\_\_\_ dicembre 2021;

Visto l'art. 35 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e s.m.i.;

**s i c o n v i e n e e s i s t i p u l a q u a n t o s e g u e**

**Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

**Art. 2 - Oggetto e finalità della convenzione**

Al fine di garantire la gestione dei rifiuti urbani differenziati, il comune di Commezzadura ed il comune di Dimaro Folgarida convengono di cooperare in conformità dei principi, criteri e modalità esposti nella presente convenzione.

In particolare la cooperazione e l'organizzazione devono assicurare:

- a) eguale cura ed attenzione indistintamente per entrambi i Comuni partecipanti;
- b) livelli e standard di qualità del servizio omogenei ed adeguati alle necessità degli utenti;
- c) la gestione dei rifiuti urbani differenziati all'interno dell'ambito dei due Comuni sulla base di criteri di efficienza, efficacia ed economicità;
- d) la definizione dei contenuti dei programmi annuali e pluriennali degli interventi.

### **Art. 3 - Durata.**

La presente convenzione ha durata di anni 5 (cinque) decorrenti dal 1 gennaio 2022 e con scadenza al 31 dicembre 2026.

Alla scadenza del termine la presente convenzione potrà essere rinnovata previa adozione di apposita deliberazione dei Comuni coinvolti, permanendo l'apertura dell'impianto ed il comune interesse di entrambe le amministrazioni.

La presente convenzione può essere sciolta anche anticipatamente alla sua scadenza solo per il venir meno dei fini per i quali è stata costituita e previa reciproca deliberazione consigliare da parte degli Enti contraenti.

Eventuali inadempienze agli obblighi derivanti dalla presente convenzione debbono essere contestate da ciascuna parte a mezzo posta PEC con fissazione del termine entro il quale le inadempienze stesse debbono essere rimosse.

Le parti danno atto che il termine per la rimozione delle inadempienze non può essere inferiore a giorni quindici.

Dalla scadenza del termine fissato per la rimozione delle inadempienze e fino a quando le stesse non saranno rimosse, l'operatività della presente convenzione rimane sospesa.

### **Art. 4 - Ente capofila responsabile della gestione amministrativa**

Gli enti partecipanti danno atto che il Comune capofila responsabile della gestione amministrativa del C.R.M. è il Comune di Commezzadura.

Le parti riconoscono inoltre che la gestione operativa di raccolta e smaltimento del conferito è riservata alla Comunità di Valle.

### **Art. 5 - Quote di partecipazione.**

Le quote di partecipazione dei Comuni al mantenimento ordinario e straordinario del C.R. sono determinate in base al numero effettivo di conferimenti effettuato da parte degli utenti di Commezzadura e Dimaro Folgarida, criterio adottato anche dalla Comunità di Valle per il riparto dei costi e dei ricavi scaturenti dallo smaltimento dei rifiuti riciclati presenti presso il CR medesimo.

Le parti confermano che le spese relative all'ammortamento dell'immobile per le spese di costruzione vengono suddivise in base alle percentuali di partecipazione alla spesa di investimento già finanziata dai due comuni come stabilito nell'accordo di Programma sottoscritto in data 14/12/2004.

#### **Art. 6 - Collegio di Vigilanza**

La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo è affidata ad un collegio paritetico tra le parti, costituito dal Sindaco di Commezzadura e dal Sindaco di Dimaro Folgarida, o loro delegati, ed è presieduto dal Sindaco di Commezzadura o suo delegato.

Il collegio si riunisce a richiesta delle parti da notificare a mezzo posta PEC, in relazione alle necessità derivanti dall'andamento della gestione.

Al Collegio di Vigilanza sono attribuite le seguenti competenze:

- ✓ vigilare sulla piena, tempestiva e corretta attuazione della presente convenzione;
- ✓ individuare gli ostacoli di fatto e di diritto che siano di ostacolo all'attuazione della convenzione, proponendo le soluzioni idonee alla loro rimozione;
- ✓ provvedere, ove necessario o previsto, alla convocazione dei soggetti sottoscrittori e di altri soggetti eventualmente interessati, per l'acquisizione di pareri in merito all'attuazione della convenzione;
- ✓ risolvere in via amministrativa eventuali controversie.

#### **Art. 7 - Rapporti tra comuni, disposizioni finanziarie e ripartizioni spese.**

I Comuni partecipanti coprono le spese di funzionamento del C.R. in base al criterio indicato al precedente articolo 5.

Per **spese di gestione** si intendono quelle relative a:

- ✓ personale amministrativo;
- ✓ energia elettrica, acqua, telefono;
- ✓ noleggi, trasporti ed ogni altra spesa necessaria per la corretta gestione.

Per **spese di manutenzione ordinaria** si intendono quelle relative a:

- ✓ manutenzione ordinaria all'edificio e dei containers;
- ✓ piccoli interventi sugli impianti sia quello elettrico che idraulico;
- ✓ interventi di riparazione arredi ed ogni altra spesa che sia di carattere ricorrente;
- ✓ spese di sgombero neve.

Per **spese di manutenzione straordinaria** si intendono quelle relative a:

- ✓ acquisto di attrezzatura e strumentazione necessaria alla gestione;
- ✓ sostituzione dei rivestimenti – serramenti rovinati dall'usura;
- ✓ tinteggiature
- ✓ realizzazione di impianti elettrici – idraulici rovinati dall'usura o inadeguati per il sopravvenire di nuova normativa ed ogni altra spesa di carattere straordinario.

Eventuali spese di ristrutturazione dell'edificio, ampliamenti o rifacimenti, nuove costruzioni ed in genere interventi strutturali, saranno divise tra i comuni secondo i criteri indicati nell'accordo di Programma sottoscritto in data 14/12/2004.

Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti partecipanti deve avvenire entro e non oltre 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura.

Il fabbisogno finanziario sarà indicato nel bilancio preventivo, che sarà annualmente redatto dal Comune di Commezzadura e trasmessa al comune di Dimaro Folgarida.

**Art. 8 - Compiti del Comune di Commezzadura nella gestione amministrativa e tecnica.**

Il Comune di Commezzadura, quale Ente capofila provvede al riparto delle spese a preventivo ed a consuntivo di gestione ordinaria e straordinaria annuale.

Compete inoltre al Comune di Commezzadura provvedere al corretto funzionamento della gestione del CR ed eseguire gli interventi previsti nei bilanci e nei programmi.

**Art. 9 - Rinvio.**

Per quanto non disciplinato dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme previste dalla vigente legislazione per i comuni e le province, in quanto applicabili.

**Art. 10 – Spese**

Tutte le spese relative alla presente convenzione, tra cui l'imposta di bollo, sono a carico dei Comuni di Commezzadura e Dimaro Folgarida in ragione delle quote di partecipazione alle spese.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano: che il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art.4 della parte seconda della tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986 . n. 131 .

**ART. 11- Controversie**

Ogni controversia derivante dall'interpretazione e/o applicazione della presente convenzione che non potesse essere risolta in via bonaria a mezzo il collegio di vigilanza, sarà devoluta alla cognizione del Tribunale di Trento con espressa esclusione di ogni forma di arbitrato.

Letto, accettato e sottoscritto:

**PER IL COMUNE DI DIMARO FOLGARIDA**  
**Andrea Lazzaroni**

---

**PER IL COMUNE DI COMMEZZADURA**  
**Ivan Tevini**

---